

**circ. n. 04/63650 del 25/11/2002**

**Oggetto: Decorrenza contrattuale rivendite speciali**

Nell'ambito delle direttive emanate, con circolare n° 04/60835 del 27 febbraio 1986 vennero fornite indicazioni tese ad uniformare la durata contrattuale delle rivendite speciali al periodo di effettiva disponibilità del locale ove le stesse operano.

Tale impostazione, alla stregua delle esperienze maturate, necessita di una rivisitazione ai fini di una maggiore funzionalità delle procedure correlate.

Pertanto, fermo restando il limite massimo di un novennio stabilito dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1957, n° 1293, e la necessità della dimostrazione della disponibilità del locale preposto all'atto della stipula del contratto di assegnazione della rivendita, la durata del medesimo dipenderà esclusivamente dalla libera scelta della parte interessata al conferimento.

E' appena il caso di sottolineare che ragioni di ordine organizzativo e procedurale rendono impraticabili, fatti salvi casi del tutto eccezionali, stipule contrattuali di durata inferiore all'anno.

Si raccomanda, altresì, una chiara esplicitazione delle durate contrattuali nelle correlate richieste di fissazione di corrispettivi di appalto indirizzate alla scrivente, essendo tali indicazioni incidenti ai fini dei relativi computi da parte della commissione, di cui all'art. 1, lett. b) della legge 384/1980, a ciò preposta.